

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 133
Bellinzona, 13 aprile

19/2007

Contratto collettivo di lavoro per i disegnatori occupati negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile e geologia)

(del 6 marzo 2007)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la decisione del Consiglio di Stato (CdS) del 28 luglio 1998 con la quale è stata conferita l'obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i disegnatori occupati negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (**edilizia, genio civile e geologia**) (CCLD);

visti la risoluzione del CdS del 20 novembre 2001, il Decreto del CdS del 2 febbraio 2005 e la domanda di modifica e di proroga presentata il 13 dicembre 2006 dalle parti contraenti;

richiamata la pubblicazione della domanda nel Foglio ufficiale n. 102 del 22 dicembre 2006 del Cantone Ticino e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 8 del 12 gennaio 2007;

ritenuto che entro il termine legale non sono state interposte opposizioni;

precisato che al CCLD sono apportate unicamente modifiche salariali evidenziate in grassetto e che per lo stesso è chiesta una proroga sino al 30 giugno 2008;

considerate adempiute le condizioni poste dalla Legge federale per il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro;

richiamati:

- la Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956, segnatamente l'art. 16;
- il Decreto cantonale di applicazione della Legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 5 aprile 1957;

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia

risolve:

È conferita l'obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni modificate (evidenziate in grassetto) del CCLD:

Convenzione salariale 2007 (dal 1.1.2007)**Art. 1, 2 e 3 modificati e sostituiti dai seguenti:****Art. 1 Salari**

I salari minimi annuali vengono adeguati in ragione di fr. 1'040.— annui. I salari minimi annuali saranno pertanto i seguenti:

1.1 Ai disegnatori con 4 anni di tirocinio o pratica:

- nel primo anno di lavoro dopo il tirocinio o pratica fr. 43'473.—
- nel secondo anno fr. 45'299.—
- nel terzo anno fr. 50'731.—
- nel quarto anno fr. 56'187.—
- nel quinto anno fr. 61'588.—

Art. 2 Retribuzione per gli apprendisti**2.1 Gli apprendisti disegnatori hanno diritto alle seguenti retribuzioni annue:**

- nel primo anno di apprendistato fr. 6'000.—*
- nel secondo anno di apprendistato fr. 8'800.—
- nel terzo anno di apprendistato fr. 12'900.—
- nel quarto anno di apprendistato fr. 17'000.—

* Importo da considerare solo in caso di prestazioni effettuate presso lo studio

Art. 3 Adeguamento

I salari minimi sono considerati adeguati a punti 105.6 dell'indice del costo della vita di fine settembre 2006.

II

La domanda di proroga dell'obbligatorietà generale fino al 30 giugno 2008 del CCLD è accolta.

III

Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Consiglio federale, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore con la sua pubblicazione. Esso ha effetto fino al 30 giugno 2008.

Bellinzona, 6 marzo 2007

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **L. Pedrazzini**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Approvata dal Dipartimento federale dell'economia pubblica il 4 aprile 2007